

DELIBERA CONTRIBUTIVA 2025

Consiglio Direttivo
Roma 11 febbraio 2025

PREMESSA

Per volontà degli Organi Associativi e in considerazione del nuovo assetto associativo avviatosi dal 1° gennaio 2022, dopo più di un decennio di stabilità contributiva durante il quale si è peraltro introdotto dal 2018 un Sistema Incentivato con riduzione del 10% dei parametri contributivi utilizzati per il computo del contributo (coefficienti percentuali o valori fissi), per l'anno 2025 gli stessi parametri utilizzati nei Regimi Contributivi indicati nella presente Delibera Contributiva, sono stati oggetto di una rivalutazione del 5%. L'adeguamento dei diversi sistemi di computo riguarda sia il Titolo I – Regime Ordinario che il Titolo III – Regimi contributivi migliorativi.

Il Consiglio Direttivo Assoambiente, valutandone la sostenibilità a breve periodo, ha infatti ritenuto opportuno confermare i Regimi Contributivi Migliorativi, che si affiancano al Regime Contributivo Ordinario e che sono destinati agli associati che mantengono il rapporto associativo.

Riguardo le norme di cui al Titolo II, resteranno in vigore le norme previste dalle precedenti Delibere Contributive (anni 2022-2024), le quali vengono pertanto confermate e riproposte nella presente Delibera.

La presente Delibera è strutturata in 3 Titoli e declinata per ogni Sezione:

- *Titolo I: Regime Ordinario*
- *Titolo II Norme Generali*
- *Titolo III Regimi Contributivi Migliorativi*

* * *

TITOLO I
REGIME ORDINARIO

La misura dei contributivi associativi è differenziata in base alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'azienda aderente, in base alle ripartizioni di seguito riportate.

Sezione Servizi e Raccolta Rifiuti Urbani - S.R. RU

Per le imprese che svolgono attività di Servizi e Raccolta Rifiuti Urbani (S.R.RU), la misura dei contributi associativi è dello 0,43% calcolato sulla base del dato di bilancio: costo per il personale desumibile dal bilancio relativo al secondo anno precedente l'esercizio di competenza (es.: per l'anno 2025 sarà valido il dato del bilancio dell'anno 2023); in ogni caso, il contributo non può essere inferiore

a € 2.021,00, (importo per adesso non sottoposto alla rivalutazione biennale sulla base della variazione dell'indice NIC).

Sezione Gestione Impianti di trattamento e valorizzazione dei rifiuti urbani - G.I.T.V.RU

Per le imprese che svolgono attività di Gestione degli Impianti di Trattamento e Valorizzazione dei Rifiuti Urbani (G.I.T.V.RU), la misura dei contributi associativi – soggetta ad una rivalutazione biennale sulla base della variazione dell'indice NIC - è di € 460,00 per ogni € 516.456,90 o frazione superiore a € 258.228,45 del dato di bilancio: valore della produzione desumibile dal bilancio relativo al secondo anno precedente l'esercizio di competenza (es.: per l'anno 2025 sarà valido il dato del bilancio anno 2023); in ogni caso, il contributo non può essere inferiore a € 2.021,00, (importo sottoposto alla rivalutazione biennale sulla base della variazione dell'indice NIC).

Sezione Rifiuti Speciali Intermediazione e Bonifiche - R.S.I.B

- a) Per le imprese che svolgono attività di gestione Rifiuti Speciali e Intermediazione, la misura dei contributi associativi – soggetta ad una rivalutazione biennale sulla base della variazione dell'indice NIC - è di € 460,00 per ogni € 516.456,90 o frazione superiore a € 258.228,45 del dato di bilancio: valore della produzione desumibile dal bilancio relativo al secondo anno precedente l'esercizio di competenza (es.: per l'anno 2025 sarà valido il dato del bilancio anno 2023); in ogni caso, il contributo non può essere inferiore a € 2.021,00, (importo per adesso non sottoposto alla rivalutazione biennale sulla base della variazione dell'indice NIC).
- b) Per le imprese che svolgono attività di Bonifica, la misura dei contributi associativi è determinata in base alla seguente tabella:

Fasce	Valore della produzione		Quota
1	sino a	€ 2.500.000,00	€ 2.021,00
2	sino a	€ 4.500.000,00	€ 2.625,00
3	sino a	€ 8.100.000,00	€ 4.515,00
4	sino a	€ 14.500.000,00	€ 7.665,00
5	sino a	€ 26.000.000,00	€ 13.125,00
6	oltre	€ 26.000.000,00	€ 22.050,00

Sezione Economia Circolare -Unicircular

Premessa

La Giunta FISE UNICIRCULAR dell'8 marzo 2018 ha deliberato il seguente sistema contributivo che è stato integrato all'interno della Delibera contributiva di FISE fino al 31/12/2021 per poi diventare lo strumento di riferimento all'interno della Delibera Contributiva Assoambiente 2022-2023 e 2024.

Per volontà degli Organi Associativi, quale Sistema Contributivo della Sezione Assoambiente, nel 2025 viene anch'esso interessato dall'aumento del 5%, in funzione delle modalità adottate nei singoli sottosettori.

- A) Per le Associazioni autonome già costituite:** aderiscono con specifica Convenzione approvata di volta in volta dal Consiglio Direttivo, pertanto rimangono in vigore le condizioni ivi previste o successivamente concordate.

B) Per le imprese o i soggetti direttamente aderenti ad Assoambiente, inquadrati in sotto-Sezioni presenti nella Sezione UNICIRCULAR: si applica il regime contributivo deliberato dalla sotto-Sezione di riferimento (Es: Unirigom, Assoraee, ecc.).

A seguire i Sistemi contributivi in essere al 1/1/2025:

- **ASSORAE:** la quota associativa è calcolata per fasce di fatturato, con aliquota decrescente, secondo la seguente tabella. La soglia massima di contribuzione è pari a € **8.500**. Parte del contributo versato dalle aziende ricadenti nelle due fasce di contribuzione più alte (200 € per la II° fascia e 300 € per la III° fascia), come da Delibera Associativa, potrà essere impiegato per costituire un fondo specifico di settore.

Fatturati di riferimento	Contributo ordinario
fino a € 4.000.000,00	€ 2.625,00
da € 4.000.000,00 a € 8.000.000,00	0,0950%
oltre € 8.000.000,01	0,0252%

Per fatturato si intende quello desumibile dal bilancio relativo al secondo anno precedente l'esercizio di competenza (es.: per l'anno 2025 sarà valido il dato del bilancio anno 2023).

- **UNIRIGOM:** quota fissa annua di € 2.730,00 per i soci effettivi e € 1.310,00 per i soci aggregati. Quota da versare una tantum all'atto dell'iscrizione rispettivamente € 500,00 per i soci ordinari ed € 200,00 per i soci aggregati.

C) Per le imprese o i soggetti direttamente aderenti ad Assoambiente NON inquadrati in sotto-Sezioni specifiche: si applica un sistema a fasce progressive basato, quale parametro di riferimento, sul fatturato specifico dell'attività prevalente per cui l'azienda aderisce tra quelle individuate, seppur a titolo non esaustivo, dall'art. 1, comma 3 dello Statuto Unicircular, intendendo per attività prevalente sia quella specifica che tutte quelle ad essa strumentali.

Il fatturato utile sarà quello desumibile dal bilancio relativo al secondo anno precedente l'esercizio di competenza (es.: per l'anno 2025 sarà valido il dato del bilancio anno 2023).

Il contributo è quantificato per ogni fascia di appartenenza secondo un criterio incrementale, fino alla soglia massima di 21.000,00 euro:

n.	Fasce di fatturato		Contributo Annuo
	da	a	
1	€ 1	€ 5.000.000	€ 3.150
2	€ 5.000.001	€ 20.000.000	€ 5.250
3	€ 20.000.001	€ 50.000.000	€ 10.500
4	€ 50.000.001	€ 100.000.000	€ 15.750
5	€ 100.000.001	-	€ 21.000

D) Le nuove sotto-Sezioni, Area usato, Area produttori di macchinari e tecnologie per la Circular Economy e Area servizi e logistica per la Circular Economy, sono soggette alla quota contributiva annuale di euro 2.000,00.

L'aggregazione **Area no profit** è soggetta alla quota contributiva annuale di euro 800,00.

E) Progetti e impianti innovativi per la Circular Economy: il regime contributivo per l'Area Progetti e Impianti innovativi per la Circular Economy è il seguente: per la determinazione del contributo associativo annuo si applica un sistema a fasce progressive basato, quale parametro di riferimento, sul fatturato specifico dell'attività prevalente per cui l'azienda aderisce tra quelle individuate, seppur a titolo non esaustivo, dall'art. 1, comma 3 dello Statuto Unicircular, intendendo per attività prevalente sia quella specifica che tutte quelle ad essa strumentali. Il fatturato utile sarà quello desumibile dal bilancio relativo al secondo anno precedente l'esercizio di competenza (es.: per l'anno 2025 sarà valido il dato del bilancio anno 2023). Il contributo è quantificato per ogni fascia di appartenenza secondo un criterio incrementale, fino alla soglia massima di 21.000,00 euro:

n.	Fasce di fatturato		Contributo Annuo
	da	a	
1	€ 1	€ 5.000.000	€ 3.150
2	€ 5.000.001	€ 20.000.000	€ 5.250
3	€ 20.000.001	€ 50.000.000	€ 10.500
4	€ 50.000.001	€ 100.000.000	€ 15.750
5	€ 100.000.001	-	€ 21.000

F) UNIPEC – Unione Piattaforme e Impianti per la Circular Economy: il regime contributivo per il settore UNIPEC – Unione Piattaforme e impianti per la Circular Economy è il seguente: per la determinazione del contributo associativo annuo si applica un sistema a fasce progressive basato, quale parametro di riferimento, sul fatturato specifico dell'attività prevalente per cui l'azienda aderisce tra quelle individuate, seppur a titolo non esaustivo, dall'art. 1, comma 3 dello Statuto Unicircular, intendendo per attività prevalente sia quella specifica che tutte quelle ad essa strumentali. Il fatturato utile sarà quello desumibile dal bilancio relativo al secondo anno precedente l'esercizio di competenza (es.: per l'anno 2025 sarà valido il dato del bilancio anno 2023). Il contributo è quantificato per ogni fascia di appartenenza secondo un criterio incrementale, fino alla soglia massima di 21.000,00 euro:

n.	Fasce di fatturato		Contributo Annuo
	da	a	
1	€ 1	€ 5.000.000	€ 3.150
2	€ 5.000.001	€ 20.000.000	€ 5.250
3	€ 20.000.001	€ 50.000.000	€ 10.500
4	€ 50.000.001	€ 100.000.000	€ 15.750
5	€ 100.000.001	-	€ 21.000

G) In caso di costituzione di nuove sotto-Sezioni, il regime contributivo da adottare sarà mutuato da quello delle precedenti lettere C), E) e F), salvo la possibilità di diversi accordi per Gruppi societari o start up.

* * *

TITOLO II

NORME GENERALI

I dati utili al calcolo del contributo devono essere riferibili all'attività prevalente per cui l'azienda aderisce, intendendo per essa sia quella specifica che tutte quelle ad essa strumentali.

Il mancato invio della documentazione necessaria alla determinazione dei contributi associativi costituisce inadempienza agli obblighi associativi.

In caso di mancato invio della documentazione inerente il conteggio dei contributi entro le scadenze previste, ovvero anche successivamente all'interno di una attività di verifica, gli uffici deputati alla gestione amministrativa provvederanno autonomamente all'acquisizione dei dati utili (p.e. visura camerale dei bilanci, etc.), imputando alle aziende inadempienti il rimborso delle spese amministrative sostenute.

Qualora il Bilancio o gli altri documenti utili per il calcolo del contributo non fossero disponibili o non utilizzabili, gli Uffici amministrativi calcoleranno la contribuzione dovuta in acconto per l'anno di riferimento, in base all'ultimo contributo annuale determinato su parametri certi, salvo successivo conguaglio.

Salvo diversa indicazione degli Organi Associativi, la quota associativa minima potrà essere aggiornata, di norma ogni due anni, sulla base della variazione dell'indice NIC dei prezzi al consumo per l'intera collettività con arrotondamento all'euro superiore. Le imprese tenute al pagamento del contributo minimo verseranno il contributo in un'unica soluzione entro il 31 marzo.

Gli Organi Direttivi delle Sezioni e delle sotto-sezioni possono:

- proporre modifiche al sistema contributivo della Sezione/sotto-Sezione, anche temporanee;
- adottare politiche incentivanti per un periodo transitorio al fine di favorire lo sviluppo associativo.

Le misure di maggior favore possono anche prevedere, per un periodo limitato, valori al di sotto della quota contributiva minima.

Sia le modifiche strutturali che i regimi agevolati, dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo di Assoambiente.

Riguardo la disciplina del rapporto associativo, esso:

- ✓ decorre dal giorno in cui viene accolta la domanda di adesione, previo pagamento del contributo associativo dovuto;
- ✓ dura fino al 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di accoglimento di cui al precedente punto (es. con accoglimento nel corso dell'anno 2025, la prima scadenza sarà il 31 dicembre dell'anno 2027) e si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio qualora non venga dato formale atto di dimissioni con lettera raccomandata o PEC almeno 3 mesi prima della scadenza.

In caso di dimissioni durante il primo periodo di adesione, il contributo è comunque dovuto fino alla prima scadenza.

In caso di dimissioni successive alla prima scadenza del rapporto associativo e presentate nei termini di cui sopra, in considerazione degli effetti del rinnovo biennale, l'azienda è tenuta al pagamento della contribuzione in base alle seguenti casistiche:

- con scadenza del rapporto associativo al 31 dicembre dello stesso anno delle dimissioni, è dovuta la quota associativa per il solo anno in corso;
- qualora la scadenza del rapporto associativo fosse al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state presentate le dimissioni, l'azienda sarà tenuta al pagamento delle quote associative per entrambi i due anni.

Per quanto attiene le quote contributive dei nuovi associati, in caso di adesione nel corso del primo semestre dell'anno di esercizio, il contributo da versare sarà dell'intero importo calcolato sulla base dei parametri previsti per il settore di appartenenza; le aziende che aderiranno nel corso del secondo semestre verseranno il 50 % dell'intero importo associativo.

Fermo restando che il contributo minimo, come precedentemente indicato, dovrà essere versato in un'unica soluzione, indipendentemente dal semestre di adesione.

BASE DI COMPUTO

I parametri quantitativi che identificano la capacità contributiva variano in funzione della Sezione. In ogni caso devono riferirsi al secondo anno precedente l'esercizio di competenza (es.: per l'anno 2025 sarà valido il dato del bilancio anno 2023 – T-2).

In determinate circostanze, è possibile utilizzare come parametri di calcolo i dati relativi all'anno precedente (T-1). Questa possibilità viene riconosciuta nel caso in cui si rilevi, tra i due anni, una riduzione significativa della base di computo (costo personale o valore produzione), in quanto in questi casi viene diminuita oggettivamente l'effettiva capacità contributiva dell'azienda.

La riduzione di almeno il 30% dei parametri adottati tra i due anni di riferimento, identifica il valore minimo in presenza del quale poter agire d'ufficio per la riduzione. Il Consiglio si riserva altresì la possibilità di valutare eventuali altri casi meritevoli di attenzione.

MODALITA' DI PAGAMENTO E DIRITTO DI VOTO

AZIENDE DIRETTAMENTE ASSOCIATE

Gli importi annuali fissi e il minimo contributivo sono dovuti in un'unica soluzione entro il 31 Marzo di ciascun anno.

Tutti gli altri importi annuali diversi da quello fisso o dal minimo contributivo sono dovuti in due soluzioni:

- ✓ **ACCONTO**: entro il 31 marzo pari al 50%;
- ✓ **SALDO**: entro il 30 settembre pari al 50%

A norma degli Artt. 5 e 11 dello Statuto, si considerano in regola con il versamento dei contributi associativi le imprese che abbiano versato per intero il contributo relativo all'anno precedente (T – 1) e abbiano versato l'acconto dell'anno in corso, se richiesto.

Per le Assemblee da tenersi nell'anno 2025, il contributo di riferimento per l'attribuzione dei voti è quanto complessivamente versato da ogni azienda aderente ad ASSOAMBIENTE a titolo di

contribuzione associativa relativa all'anno 2024 ovvero, per i nuovi associati, quanto versato nell'anno 2025.

ASSOCIAZIONI ED ENTI IN REGIME CONVENZIONALE

Gli importi contributivi delle Associazioni e degli Enti aderenti con Convenzione sono dovuti nei termini stabiliti nelle singole Convenzioni nelle quali sono riportate anche le norme per la gestione delle morosità e degli eventuali contenziosi.

Il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo è subordinato al regolare ottemperamento delle specifiche Convenzioni, ovvero delle Delibere Contributive.

Al fine di poter esercitare il diritto di voto in Assemblea, ferma restando l'attribuzione dei voti spettanti sulla base dei contributi dovuti e versati l'anno precedente, il soggetto in convenzione deve aver ottemperato anche al pagamento dell'acconto dovuto per l'anno in corso.

Qualora l'Assemblea si svolga in data antecedente la scadenza della prima rata di acconto, i voti spettanti saranno attribuiti sulla base dei contributi dovuti e versati l'anno precedente.

Per le norme riguardanti la gestione delle morosità ed eventuali contenziosi si rimanda allo Statuto Associativo e al Regolamento di Attuazione e precisa quanto segue:

In caso di mancato versamento delle quote associative entro 12 mesi dalla scadenza dei termini di cui sopra, l'aderente è formalmente costituito in mora con lettera di diffida R/R o PEC ed è tenuta al versamento di una maggiorazione contributiva pari al 10% della quota dovuta e non corrisposta.

Il rapporto associativo è quindi sospeso, insieme alla temporanea sospensione anche del diritto alle prestazioni associative, con conseguente attivazione delle procedure legali per il recupero, anche in via giudiziaria, dei contributi e delle maggiorazioni dovute.

Decorsi ulteriori 12 mesi dalla scadenza del termine di versamento, l'aderente risultante ancora parzialmente o totalmente morosa è espulsa dall'Associazione.

Per quanto non specificatamente previsto in questa delibera, si fa riferimento alle norme dello Statuto Associativo, alle Convenzioni di adesione nonché a quanto indicato nelle domande di adesione.

* * *

La gestione dei contributi Assoambiente è affidata agli uffici amministrativi, della Federazione, nella persona di Rita D'Amato (e-mail: r.damato@fise.org - Tel. 06/9969579), che curerà i rapporti con le aziende associate.

Il bonifico dovrà essere effettuato alle seguenti coordinate bancarie, indicando come causale: "Assoambiente - nome associata - contributo anno di riferimento"

Conto Intestato a FISE che cura la gestione amministrativa in nome e per conto di Assoambiente

COORDINATE BANCARIE EUROPEE (IBAN)					
PAESE	CHECKDIGIT	CIN	ABI	CAB	CONTO CORRENTE
IT	21	A	01030	03215	000063110701

TITOLO III

REGIMI CONTRIBUTIVI MIGLIORATIVI

Premessa

Come anticipato nella premessa generale, anche nel 2025 viene confermata l'applicazione dei Regimi Contributivi Migliorativi che sono stati adottati negli anni dagli Organi Associativi per facilitare l'adesione e il mantenimento del Rapporto associativo.

Nello specifico sono stati introdotti i Regimi Migliorativi:

- *Regime Agevolato, che sostituisce il Regime Ordinario per tutte le associate 2024 che al 31/12/2025 mantengono l'adesione*
- *Regime Incentivato, per i nuovi associati del 2025 e per chi deve completare il periodo avviato negli anni precedenti*
- *Regime Flat per i nuovi associati del 2025 e per chi deve completare il periodo avviato negli anni precedenti*

I criteri di applicazione e attuazione dei Regimi Migliorativi non vanno a modificare gli altri elementi del rapporto di adesione che sono indicati nella presente Delibera.

Per tutti i Regimi Migliorativi viene inoltre previsto un limite massimo contributivo, pari a 100.000 euro, e un contributo minimo di 2.000 euro per tutte le Sezioni.

REGIME CONTRIBUTIVO “AGEVOLATO”

Il Regime si basa sul principio della progressività che, senza toccare il minimo contributivo, adotta un sistema per “fasce di capacità contributiva” (valore del costo del personale e fatturato a seconda della Sezione) con abbinati coefficienti di calcolo progressivamente più contenuti.

L'adozione di tale Regime “Agevolato” di calcolo si continua ad applicare nel 2025 e la permanenza in Associazione è l'elemento necessario per godere delle migliori condizioni offerte.

In tal senso si evidenzia che l'adozione di tale Regime di miglior favore, è riconosciuto ai soli associati che garantiscano continuità alla partecipazione della vita associativa, configurandosi come un vero e proprio Regime alternativo.

Per questo motivo, il regime agevolato sarà applicato anche per tutto l'anno 2025, solo qualora l'associato mantenga anno per anno l'adesione ad Assoambiente. Pertanto non potranno accedere al sistema di conteggio:

- le imprese che abbiano presentato le dimissioni\recesso entro la fine dell'anno 2025, in presenza di successive annualità ancora dovute,
- le imprese che entro il 30 settembre del 2025 presenteranno le dimissioni\recesso dall'Associazione,

in entrambe i casi il contributo sarà quindi calcolato utilizzando il Regime ordinario per il periodo di riferimento ed eventualmente, per gli anni ancora dovuti, in base alla norma che prevede la biennialità del rapporto associativo e i termini per la presentazione delle dimissioni/recesso.

Dal punto di vista procedurale, agli associati verrà richiesto l'acconto in base ai parametri del Regime Agevolato, mentre il saldo verrà richiesto nel mese di ottobre in funzione della posizione associativa dell'impresa. Per le aziende associate, la contribuzione sarà pertanto così determinata:

- in sede di acconto, entro il 31 marzo di ogni anno, verrà richiesto a tutti gli associati il 50% dell'importo determinato con l'applicazione dei parametri di calcolo relativi al Regime agevolato;
- in sede di saldo, da versarsi entro il 30 ottobre di ogni anno, in caso di mantenimento del rapporto associativo il contributo richiesto coinciderà con la rata di acconto. In tutte le altre possibili situazioni, la contribuzione annuale sarà ricalcolata in base al Regime ordinario e il saldo sarà opportunamente riproporzionato. In quest'ultimo caso, il Regime ordinario sarà utilizzato anche per l'eventuale contribuzione dovuta per periodi successivi.

A seguire le fasce e i coefficienti di calcolo:

Sezione Servizi e Raccolta Rifiuti Urbani - S.R. RU

Oneri del Presonale Fasce di riferimento		Coefficiente Contributivo
€ -	€ 2.000.000	0,3990%
€ 2.000.001	€ 25.000.000	0,3780%
€ 25.000.001		0,3150%

Sezione Gestione Impianti di Trattamento e Valorizzazione dei Rifiuti Urbani - G.I.T.V.RU

e Sezione Rifiuti Speciali Intermediazione e Bonifiche - R.S.I.B. (esclusa attività di Bonifica)

Valore della produzione Fasce di riferimento		Parametro (*)
€ 0,00	€ 6.000.000,00	€ 440
€ 6.000.001,00	€ 25.000.000,00	€ 430
€ 25.000.001,00		€ 420

(*) il parametro di calcolo si applica per ogni € 516.460,00

Sezione Rifiuti Speciali Intermediazione e Bonifiche - R.S.I.B., per la sola attività di Bonifica:

Fasce	Valore della produzione		Quota
1	sino a	€ 2.500.000,00	€ 2.000,00
2	sino a	€ 4.500.000,00	€ 2.400,00
3	sino a	€ 8.100.000,00	€ 4.100,00
4	sino a	€ 14.500.000,00	€ 6.900,00
5	sino a	€ 26.000.000,00	€ 11.850,00
6	oltre	€ 26.000.000,00	€ 19.800,00

REGIME INCENTIVATO PER NUOVE ADESIONI

Ai fini di favorire l'ampliamento della base associativa, viene confermato il Regime incentivato per le nuove imprese aderenti. Limitatamente alle sole Sezioni che prevedono il regime Agevolato, utilizzando gli stessi parametri ivi previsti per il calcolo, per le nuove adesioni che verranno mantenute per il periodo di riferimento si applicherà un sistema a contribuzione crescente che prevede il seguente sviluppo incentivato per i primi tre anni di adesione:

Primo anno: il 25% del contributo in essere dovuto

Secondo anno: il 50% del contributo in essere dovuto

Terzo anno: il 75% del contributo in essere dovuto

Dal quarto anno l'azienda andrà a regime e pagherà il contributo dovuto senza abbattimenti.

Nell'aderire al Regime Incentivato, le nuove imprese si impegnano pertanto a mantenere l'adesione per i tre anni di riferimento. In caso contrario il contributo verrà ricalcolato in base al Regime contributivo in essere e dovuto per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, quantificato senza gli incentivi precedentemente riconosciuti e sopra riportati, con corresponsione altresì della quota fissa di € 520,00.

Dal quarto anno in poi, l'azienda verserà l'intero contributo dovuto secondo il Regime contributivo in essere e il suo rapporto associativo rientrerà a tutti gli effetti nelle previsioni normative che regolano la durata biennale dello stesso.

REGIME PER I GRUPPI SOCIETARI

In caso di accordo con Gruppi societari che controllano diverse imprese, anche riferibili a Sezioni differenti, l'adesione può avvenire con apposito Accordo di adesione di Gruppo, mediante l'iscrizione di tutte le aziende, ovvero della sola controllante o di una azienda del Gruppo.

La contribuzione e il diritto di voto degli associati riconducibili allo stesso Gruppo societario possono essere determinati in deroga ai criteri ordinari. L'Accordo di adesione di Gruppo può regolamentare il contributo complessivo dovuto e le sue modalità di ripartizione tra le aziende del Gruppo nonché la partecipazione e l'esercizio dei diritti associativi, fermo restando l'applicazione delle norme generali.

REGIME FLAT PER NUOVE ADESIONI

Anche tale Regime viene confermato per l'anno 2025 e si aggiunge a quelli previsti.

Tale Sistema, come di seguito riportato, si applicherà pertanto unicamente alle nuove adesioni e sarà caratterizzato per l'applicazione di un contributo forfettario annuale pari a 5.000 euro per il primo anno di adesione e per i due successivi esercizi, impegnando le imprese per un totale di tre anni consecutivi di adesione, come previsto dalle comuni norme che riguardano la durata del rapporto associativo. Fatte salve tutte le altre clausole del rapporto associativo, per i soli primi tre anni di adesione all'impresa che usufruisce di tale regime incentivato, è precluso il solo diritto di elettorato passivo negli Organi Direttivi di Assoambiente. Dal quarto anno in poi, qualora non abbia presentato dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza dei primi tre anni, per l'impresa scatterà l'applicazione dei Regimi contributivi al momento vigenti, e il suo rapporto associativo rientrerà a tutti gli effetti, al pari di tutti i Soci, nelle previsioni normative ordinarie, compreso il diritto di elettorato sia attivo che passivo.

Sempre al fine di sostenere l'ampliamento e la diversificazione della Base Associativa, oltre agli attuali ambiti che caratterizzano il perimetro associativo, si è ritenuto di andare incontro a numerose richieste

provenienti da imprese operanti nel Comparto Ambientale inteso in senso più ampio, deliberando di introdurre due nuovi Sotto-Settori della Sezione Rifiuti Speciali Intermediazione e Bonifiche, ai quali si applica il presente Regime “FLAT”, nel quale far aderire le imprese operanti nei Comparti di seguito riportati:

- Laboratori di analisi
- Ingegneria e Servizi per l’Ambiente.

In base al loro sviluppo, il CD potrà definire tempi e modalità per eventualmente trasformarli in Settori autonomi e specificare il Regime contributivo di riferimento sino a tale definizione per tali Sotto-Settori verrà mantenuta quota FLAT.

VALIDITA’ e APPLICABILITA’

La Delibera Contributiva è valida e applicabile a norma dell’art. 4 dello Statuto e dell’art. 2 del Regolamento Attuativo, salvo successiva ratifica dell’Assemblea (art. 12 dello Statuto).

Di norma entro il 30 novembre dell’anno in corso, gli Organi Direttivi potranno valutare se l’applicazione della presente Delibera Contributiva avrà garantito il raggiungimento degli obiettivi, sia in termini di sostenibilità economica dell’Associazione che si sviluppo associativo.

Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenesse necessario, è sua facoltà proporre di variare i parametri della contribuzione associativa 2025 da applicare in sede di saldo.

In aggiunta a quanto previsto dalla presente Delibera, si rileva che le Assemblee di Sezione, su indicazione del Consiglio di Sezione, possono deliberare una contribuzione aggiuntiva di scopo, finalizzata a specifiche attività o progetti deliberati dagli Organi della Sezione. Tale contribuzione aggiuntiva, qualificata quale contributo associativo straordinario, è deliberata dall’Assemblea di Sezione a norma dell’art. 14 comma 3, lettera c, dello Statuto ed è dovuta da tutte le associate della Sezione.

L’Assemblea di Sezione determina di volta in volta i criteri di computo e di ripartizione del contributo tra le associate, tempi e modalità per il pagamento, delegando il Consiglio di Sezione al loro impiego.

Roma, 11 febbraio 2025